

**DETERMINAZIONE 6 GIUGNO 2017, N. 8/2017**

**NULLA OSTA ALL'EROGAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AL FATTORE DI COPERTURA  
DEI RICAVI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. PER  
L'ANNO 2016**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL  
SISTEMA IDRICO**

Il giorno 6 giugno 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 625/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 625/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/ GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- l'articolo 18 della *RTRG* disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 20 della *RTRG* prevede che entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le

Milano piazza Cavour, 5  
tel. (+39) 02 65565.1  
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19  
tel (+39) 06 697914.1  
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it  
[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; di seguito: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo; e che la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;

- l'articolo 22 della *RTRG* prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmetta all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con deliberazione 625/2015/R/GAS l'Autorità ha determinato la tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l'anno 2016;
- con deliberazione 607/2016/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.; e che tale procedimento non si è ancora concluso.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione in data 13 febbraio 2017 (prot. Autorità A/5853 del 14 febbraio 2017) ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2016 e l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 18 della *RTRG*;
- con successiva comunicazione del 28 aprile 2017 (prot. Autorità A/15916 del 2 maggio 2017), la società, a seguito di comunicazione inviata dagli uffici dell'Autorità in data 13 aprile 2017 (prot. Autorità P/14551), ha trasmesso nuovamente l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2016;
- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l'anno 2016 risulta pari a euro 92.641.437,16 ed è stato calcolato tenuto conto del ricavo determinato con deliberazione 625/2015/R/GAS e dei ricavi conseguiti dalla società nel corso dell'anno 2016 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della *RTRG*; e che tale importo è da ritenersi provvisorio fino al completamento del procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS.

#### **RITENUTO CHE:**

- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l'anno 2016 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della *RTRG*;
- al fine di contemperare le esigenze degli operatori con l'esigenza di tutela dei consumatori si ritiene opportuno:
  - comunicare nulla osta all'erogazione delle spettanze, determinate in via provvisoria e a solo titolo di acconto, relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l'anno 2016 nelle more del completamento del procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS;
  - subordinare l'erogazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al precedente alinea alla messa a disposizione della Cassa di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'ammontare del fattore di copertura, a garanzia del recupero di tale

somma nel caso in cui, in esito al procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS, l'Autorità preveda che la rinuncia all'esenzione da parte della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. non abbia più effetto

#### **DETERMINA**

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze, determinate in via provvisoria e a solo titolo di acconto, relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l'anno 2016;
2. di subordinare l'erogazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al precedente punto 1. alla messa a disposizione da parte della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a favore della Cassa di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'ammontare del fattore di copertura;
3. di prevedere la possibilità di procedere all'escussione della garanzia di cui al precedente punto 2. nel caso in cui, in esito al procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS, l'Autorità preveda che la rinuncia all'esenzione da parte della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. non abbia più effetto;
4. trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Milano, 6 giugno 2017

IL DIRETTORE  
*Andrea Oglietti*